

zione all' I.N.P.S. dei produttori di 2° gruppo è obbligatoria ai sensi di legge, trattandosi di lavoratori alle dipendenze altrui; che è in fase di discussione in sede A.N.I.A. il nuovo trattamento economico a favore dei produttori inquadrati dalle Compagnie, accordo che non ha avuto la sua sanzione definitiva e particolarmente per i produttori di 2° gruppo dell' I.N.A., dato che la F.I.L.D.A., rialacciandosi al C.C. 11 aprile 1938 che è tuttora in vigore, insiste e richiede che dello personale benefici del trattamento previdenziale previsto per gli impiegati amministrativi della Direzione Generale; che d'altra parte la Direzione Generale è d'avviso che per i produttori di 2° gruppo dell' I.N.A. venga applicato il trattamento di previdenza offerto dall' I.N.P.S. in sostituzione di quello richiesto dai rappresentanti dei produttori.

Visita la legge 28 luglio 1950, n. 633, constatato che all' art. 2 è stata data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 e la Sa